

STATUTO DELLA SOCIETÀ PISANA PER LA CREMAZIONE¹

Associazione di promozione sociale – Ente del Terzo settore

Ente Morale riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1975, n. 498

Art. 1 - Costituzione

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (da ora in avanti indicato con l'espressione 'Codice del Terzo settore'), una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: "Società Pisana per la Cremazione associazione di promozione sociale, ente del Terzo settore", in breve anche So.Crem. Pisa APS-ETS, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Pisa e con durata a tempo determinato.

L'Associazione è stata fondata il 7 luglio 1882, con l'originaria denominazione Società pisana per la cremazione dei cadaveri, ricostituita il 27 luglio 1972 è giuridicamente riconosciuta Ente Morale con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1975, n° 498 (*Gazzetta Ufficiale* n° 283, del 24 ottobre 1975).

Il presente **statuto** risponde ad esigenze di aggiornamento legislativo (ex Legge n° 383/2000, Legge Regione Toscana n° 42/2002 e Decreto Legislativo n° 117/2017) e sostituisce quello originale preservandone motivazioni e finalità.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, a favore di terzi, soci e familiari, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Scopi:

- a) diffondere il rito della cremazione promuovendo iniziative di carattere sociale, culturale e legislativo, finalizzate ad una corretta informazione sull'argomento tramite conferenze, dibattiti, pubblicazioni, interventi sui mezzi di grande comunicazione e quanto altro si renda necessario al fine del raggiungimento dello scopo;
- b) tutelare, alla morte dei soci o di chi altro ne abbia chiaramente rivelato l'intenzione secondo l'ordinamento giuridico in materia, la piena esecuzione della volontà da essi manifestata in vita circa l'incenerimento delle loro salme e la destinazione finale delle ceneri, nel rispetto delle leggi vigenti;
- c) sollevare i congiunti dall'onere delle pratiche che la legge impone per la cremazione, accelerando al massimo i tempi per la sua attuazione;
- d) effettuare tutti i servizi cimiteriali inerenti la cremazione, per conto di pubbliche amministrazioni e di privati nel pieno rispetto dei principi di civiltà e di igiene dell'ambiente e di solidarietà sociale;
- e) erigere e conservare, per la custodia delle urne cinerarie, templi e cellari che rispondono alle necessità dei soci e di quanti altri ricorrono al rito della cremazione;
- f) partecipare, eventualmente, ad enti o società, all'uopo costituite, per il perseguimento dei fini del movimento cremazionista internazionale su un piano di reciproca collaborazione, documentandosi sulle tecniche più avanzate da applicare, con particolare riguardo agli aspetti igienico-sanitari ed al rispetto dell'ambiente;
- g) **tutelare il diritto della persona all'autodeterminazione.**

L'Associazione può esercitare le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime:

1. potrà gestire o finanziare altre associazioni di qualsiasi natura, purché non nei confronti del pubblico e comunque in via non prevalente;
2. potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale, e finanziaria ritenuta necessaria od utile dall'organo amministrativo, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo, la cessione o la vendita di *copyright*, brevetti e marchi, l'assunzione di mutui passivi, la concessione di

¹ Testo coordinato approvato nella seduta di Consiglio direttivo del 6 marzo 2018. Con carattere grassetto di colore nero sono scritte le proposte di modifica al testo ratificato dall'assemblea dei soci il 17 aprile 2004 e registrato dalla Prefettura di Pisa il 16 maggio 2005.

avalli, *fidejussioni* ed altre garanzie reali, purché non nei confronti di soggetti privati e comunque non in via prevalente, anche nell'interesse di soci o di terzi, purché collegati ai soci da vincoli di parentela o convivenza;

3. può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Sede

L'Associazione ha sede legale in via Italo Bargagna, n. 2 a Pisa (PI).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

L'Associazione, con delibera del consiglio direttivo, ha facoltà di istituire, sul territorio nazionale sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze, nonché di sopprimerli.

Per i loro rapporti con l'Associazione, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti - comprensivo anche, se posseduti, dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica - è quello che risulta dai libri sociali; è onere del socio, dell'amministratore, del sindaco e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunicarlo per l'iscrizione nei libri sociali, nonché comunicare gli eventuali cambiamenti mediante lettera raccomandata, messaggio trasmesso via telefax o posta elettronica con avviso di lettura.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2082 e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla approvazione della relativa deliberazione.

Art. 5 - Soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

Sono soci dell'Associazione i fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal consiglio direttivo.

I soci si suddividono in:

- ordinari, coloro che annualmente versano la quota sociale richiesta dal consiglio direttivo;
- vitalizi, coloro che all'atto dell'ammissione versano un importo pari a venti annualità e i soci ordinari dopo venti anni d'iscrizione ininterrotta;
- benemeriti, tutti coloro che con la propria attività o risorse favoriscono lo sviluppo del movimento cremazionista.

Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori relativi alle condizioni economiche o a qualsiasi condizione personale e sociale dell'aspirante socio. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che

deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Il consiglio direttivo, nella relazione di missione, illustrerà le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

Lo *status* di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi indicati di seguito nel presente articolo e nel successivo articolo 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni consecutivi;
- morte;
- indegnità deliberata dal consiglio direttivo. In questo ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Art. 6 - Diritti e obblighi dei soci

Tutti i soci hanno diritto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, a partecipare alle assemblee come elettori; sono eleggibili nelle cariche sociali i maggiorenni se iscritti da almeno un anno; possono altresì svolgere il lavoro preventivamente concordato e recedere dall'appartenenza all'Associazione.

Inoltre, hanno diritto di:

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente **statuto e gli eventuali regolamenti interni; versare, entro il mese di aprile di ciascun anno, le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.**

Soltanto i soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno la prerogativa di partecipare con diritto di voto attivo e passivo all'assemblea generale, ordinaria e straordinaria, e di avvalersi dei servizi messi a disposizione dall'Associazione.

Il socio può essere escluso quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi statutari, o quando danneggi in qualunque modo o tenti di danneggiare gli scopi e gli interessi dell'Associazione. L'assemblea delibera al riguardo.

Art. 7 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti;
- **l'organo di controllo se scelto e nelle ipotesi di Legge.**

Art. 8 - Assemblea

L'**assemblea** è l'organo sovrano dell'Associazione.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Si applicano i comma 4 e 5, articolo 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e di statuto; si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio della provincia di Pisa.

Inderogabilmente l'assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto o i soggetti incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea generale dei soci, **ordinaria o straordinaria**, è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci effettivi. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti purché superiore del 100% al numero dei consiglieri in carica.

La seconda convocazione può essere fissata **nella stessa sede e con lo stesso ordine del giorno a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima.**

L'assemblea straordinaria non può essere convocata **prima che sia trascorsa almeno un'ora dalla fine** di un'eventuale assemblea ordinaria.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 9 – Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 1/100 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'assemblea ordinaria è convocata nel primo semestre di ogni anno per:

- a) discutere, approvare o modificare i bilanci;
- b) nominare o surrogare gli elementi mancanti degli organi sociali, **dopo aver determinato il numero dei relativi componenti;**
- c) trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza e che siano posti all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria viene convocata per:

- a) effettuare eventuali modifiche allo **statuto** su proposta del consiglio direttivo o di un quinto del numero dei soci effettivi;
- b) ogni qualvolta sia ritenuta necessaria da:
 - due terzi dei componenti del consiglio direttivo;
 - i sindaci revisori effettivi;
 - dal 20% dei soci effettivi in regola con le quote sociali.

Art. 10 – Convocazione e svolgimento dell'assemblea

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi

predisposta.

L'ordine del giorno dell'assemblea generale dei soci, ordinaria o straordinaria, può essere integrato con argomenti e materie proposti da almeno cinquanta tesserati effettivi in regola con le quote sociali. La proposta d'integrazione è valida se pervenuta al presidente dell'Associazione correttamente motivata e sottoscritta da tutti i proponenti. La richiesta è tenuta in considerazione se recapitata prima dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

La convocazione dell'assemblea ordinaria, o straordinaria, ha luogo mediante affissione, nella sede sociale del relativo avviso contenente l'ordine del giorno, da esporsi almeno **quindici** giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione dovrà essere recapitato all'indirizzo personale di ogni socio, oppure essere pubblicato sul giornale locale con lo stesso termine di preavviso di cui sopra.

L'avviso e la lettera di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dell'assemblea stabilito da chi esercita il potere di convocazione a termini di legge e di statuto. La convocazione dell'assemblea ordinaria, o straordinaria, ha luogo mediante affissione, nella sede sociale del relativo avviso contenente l'ordine del giorno, da esporsi almeno 15 giorni prima della data fissata, oppure essere pubblicato sul giornale locale con lo stesso termine di preavviso di cui sopra. L'avviso di convocazione dovrà essere recapitato all'indirizzo personale di ogni socio, nel luogo e con mezzi dallo stesso indicati nell'atto d'iscrizione, oppure ai sensi dell'articolo 10.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo e in sua assenza dal vice presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti, nominerà un presidente nella conduzione dei lavori.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il presidente lo ritenga opportuno può essere chiamato a fungere da segretario un notaio, designato dal presidente stesso.

Nelle deliberazioni di approvazione della relazione annuale e del bilancio, nonché in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del consiglio non hanno voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, **secondo quanto stabilito** dall'articolo 21 del Codice civile.

L'assemblea ordinaria o straordinaria può riunirsi anche mediante videoconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci, come da regolamento apposito da approvarsi da parte del consiglio direttivo.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di legge. L'assemblea è inoltre convocata in via straordinaria ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

Il verbale dell'assemblea è redatto ai sensi di legge; esso è approvato e firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario ovvero dal notaio quando sia questi a redigerlo.

Art. 11 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti ed è formato di un numero di membri non inferiore a 9 (nove) e non superiore a 11 (undici), secondo quanto preventivamente stabilito dall'assemblea. Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per altri due mandati. Esso può cooptare fino a quattro membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

Rientra nella sfera di competenza del consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- eleggere il presidente e nominare i componenti l'esecutivo composto dal legale rappresentante, vice presidente, segretario e da un altro membro appartenente al consiglio direttivo;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- assumere il personale;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione.
- nominare, ove necessario, mandatarî estranei all'Associazione per il compimento di determinati atti, conferendo apposita procura.

Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

Esso si riunisce, inoltre, quando il presidente ne ravvisi l'opportunità o gliene sia fatta richiesta da almeno tre membri, fermi restando i poteri di convocazione attribuiti ad altri soggetti ai sensi di legge.

Alle riunioni partecipa il collegio dei sindaci revisori.

È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del consiglio direttivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). I consiglieri ed i sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.

Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima della data fissata, con due comunicazioni scritte (lettera prioritaria o raccomandata, telegramma, fax, e-mail).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro dodici giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, dal computo dei quali sono esclusi gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le votazioni devono aver luogo per voto palese.

Le deliberazioni del consiglio direttivo devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal presidente della riunione e dal verbalizzante.

Il consiglio direttivo - nei limiti di legge e di statuto - può nominare un comitato esecutivo cui delegare in parte propri poteri ed attribuzioni. Può, altresì, delegare, sempre negli stessi limiti, parte dei propri poteri ed attribuzioni al presidente e/o ad altri suoi membri, nonché nominare uno o più consiglieri ai quali delegare i suddetti poteri ed attribuzioni. Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute e per singoli atti o categorie di atti, deleghe a dipendenti dell'Associazione e procure a terzi.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'articolo 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel

Registro unico nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, articolo 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi documentate e incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

Il consiglio direttivo, in modo preventivo e con il parere del collegio dei sindaci revisori, stabilisce i criteri per il rimborso delle spese ai volontari.

Art. 12 - Il Presidente

Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del consiglio direttivo, è eletto da questo ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo che lo ha nominato e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo organo di amministrazione.

Il presidente cui compete la firma sociale, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o, in assenza di questo ultimo dal componente del consiglio direttivo più anziano in carica.

Di fronte ai terzi la firma del sostituto fa prova dell'assenza o impedimento del sostituto.

Il presidente dell'Associazione non può far parte di organismi esecutivi di organizzazioni politiche, sindacali ed economiche a eccezione delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato.

La funzione di presidente è incompatibile con l'esercizio della libera professione, ove questa sia svolta, direttamente o indirettamente, per conto di qualsiasi struttura del movimento cremazionista nazionale e no.

Il presidente si deve astenere da attività che configurino conflitti d'interesse. Spetta al consiglio direttivo valutare i conflitti di interesse che si dovessero verificare nel corso del mandato direttivo.

In conseguenza di quanto precede, l'Associazione, in tutte le sue articolazioni territoriali, non potrà partecipare a competizioni elettorali politiche con la denominazione di Società pisana per la cremazione APS - ETS. La candidatura del presidente a una competizione elettorale politica comporta la decadenza dall'incarico.

Art. 13 - Il Segretario

Il segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- è a capo del personale;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio

direttivo;

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.

Art. 14 - Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso **nomina** nel suo seno il presidente, **il quale deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge.**

I sindaci revisori devono avere i requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e da altre disposizioni applicabili.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Il sindaco revisore decade dalla carica nei casi normativamente previsti e qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra il primo dei supplenti e così fino a esaurimento della lista degli eletti.

I membri del collegio sindacale scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Art. 15 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'ordinamento in materia di Terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita anche il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 - Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente **statuto** tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "*ex bono et aequo*" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Pisa, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 17 - Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di **tre** anni e possono essere riconfermate **due sole volte**.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso di **un triennio** decadono allo scadere del medesimo.

Art. 18 - Gratuità delle cariche sociali

Le cariche direttive sono tutte rigorosamente gratuite.

Art. 19 - Contabilità

Libri obbligatori sono: il libro giornale; il libro degli inventari; il libro delle riunioni e **deliberazioni** del consiglio direttivo, **tenuto a cura dello stesso organo**; il libro delle riunioni e **deliberazioni** delle assemblee, **in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo medesimo**; il libro dei soci **tenuto a cura del consiglio direttivo**; il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; il libro delle riunioni e **deliberazioni** del collegio dei revisori dei conti **tenuto a cura dello stesso organo**.

La chiusura del bilancio coincide con l'anno solare.

Art. 20 - Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Eventuali avanzi di gestione sono reinvestiti l'anno successivo nelle attività istituzionali statutariamente previste.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- la propria sede e da quanto altro occorrente alla sua attività;
- **un fondo di garanzia di almeno Euro quindicimila/00**;
- un fondo sociale di Euro mille/00 e un equivalente fondo di solidarietà;
- contributi versati una tantum dai soci sostenitori e destinati ad incrementare il fondo sociale;
- somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate;
- ogni altro bene immobile e mobile acquisito dall'Associazione e risultante dal libro degli inventari.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 22 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote sociali e contributi versate annualmente dai soci;
- contributi dei privati;
- sovvenzioni e contributi che l'Associazione può ottenere dallo Stato, dalle collettività pubbliche o dagli Istituti pubblici sotto riserva di destinazione speciale, imposta da tali sovvenzioni e contributi;
- contributi di organismi internazionali;
- introiti derivanti da convenzioni;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento **nonché dalle attività diverse da quelle di carattere generale**;
- liberalità tra vivi e *mortis causa* che l'Associazione potrà essere autorizzata a ricevere conformemente alla legge e sotto riserva di destinazione speciale imposta dal donatore o dal testatore;
- redditi di capitali mobili ed immobili del fondo patrimoniale o pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- remunerazione, compensi e noleggi percepiti per i servizi resi di carattere sanitario, sociale, sociosanitario, didattico, editoriale, educativo, ludico, ambientale;
- ogni privata oblazione non espressamente destinata ad incrementare il patrimonio;

- in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative in materia di associazioni di promozione sociale e compatibile con le norme contenute nel presente **statuto**.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

Art. 23 - Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 24 - Volontari

I volontari sono associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e il consiglio direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 25 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Codice del Terzo settore.

I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In ogni caso, la eventuale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.

Art. 26 - Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo **statuto** possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno **cinquanta** soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci **presenti**.

Art. 27 – Scioglimento

In caso di scioglimento, quale ne sia la causa, l'assemblea, deliberando e votando conformemente all'articolo 9, comma 4, nomina un liquidatore scelto **preferibilmente** tra i soci, oppure tra persone estranee all'Associazione. Tale liquidatore, cui potrà essere affiancata qualsiasi altra persona di nota competenza, associata o no, avrà tutti i poteri per realizzare l'attivo e regolare il passivo dell'Associazione.

Art. 28 - Devoluzione dell'attivo

L'attivo netto sussistente, **previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge**, sarà devoluto dall'assemblea, deliberando e votando conformemente all'articolo 9, a uno o più enti **del Terzo settore** che perseguono uno scopo e sono animati da uno spirito analogo a quello dell'Associazione disciolta o a fini di pubblica utilità.

In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale attivo potrà essere ripartito tra i soci dell'Associazione disciolta.

Art. 29 - Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto stabilito dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 30 - Disciplina transitoria

Con l'entrata in vigore del presente statuto restano confermati i precedenti organi elettivi riducendo la durata del loro mandato ad un periodo di tre anni a decorrere dall'assemblea che li ha eletti.